

## D.L. Milleproroghe-Cessazione Partite Iva inattive

Tra le scadenze fiscali rinviate dal "Decreto proroghe" c'è anche la chiusura delle partite IVA inattive, da effettuare tramite modello F24 con il versamento di una mini sanzione.

Con il decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) la scadenza fiscale per la loro chiusura è stata rinviata al 31 marzo 2012, invece del 4 ottobre 2011 inizialmente prevista. Per la precisione, la proroga di 6 mesi è contenuta nell'art. 29 del D.L. Mille proroghe e in realtà la scadenza fiscale slitterà al 2 aprile 2012, cadendo il 31 marzo di sabato.

Come noto, il DL n. 98/2011, c.d. "Manovra correttiva", ha disposto la chiusura delle partite IVA inattive al fine di "ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria.

- In particolare, il nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35, DPR n. 633/72, introdotto dall'art. 23, comma 22, del citato DL n. 98/2011, dispone che "L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie".

Al medesimo scopo, presupponendo che una partita IVA non utilizzata significa implicitamente che il titolare della stessa ha chiuso attività senza presentare la dichiarazione di cessazione all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni come previsto dall'art. 35, DPR n. 633/72, l'art. 23, comma 23 del citato DL n. 98/2011 ha introdotto la possibilità di regolarizzare tale inadempienza.

- In particolare il citato comma 23 dispone che: "I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente".

Conseguentemente, in presenza di una partita IVA non utilizzata a seguito della cessazione

dell'attività non comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- il contribuente può attivarsi "volontariamente" per regolarizzare la propria posizione

(omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività) entro il 02.04.2012 ;

- al ricorrere di una delle condizioni previste dalla norma (inattività ovvero omessa dichiarazione IVA per 3 anni consecutivi), l'Amministrazione provvede alla cancellazione d'ufficio della partita IVA.

Con particolare riferimento alla regolarizzazione &ldquo;spontanea&rdquo; dell&rsquo;omessa comunicazione di cessazione dell&rsquo;attività da parte del contribuente, nella recente Risoluzione 21.9.2011, n. 93/E l&rsquo;Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti di seguito evidenziati, anche in considerazione dei dubbi sorti a seguito delle indicazioni contenute nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E circa le modalità operative da adottare per la definizione in esame.

#### - LA REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE E GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL&rsquo;AGENZIA DELLE ENTRATE

Come sopra accennato, il contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione di cessazione dell&rsquo;attività può sanare la propria situazione versando l&rsquo;importo di &euro; 129, pari alla sanzione minima di &euro; 516 di cui all&rsquo;art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad 1/4, a condizione che la violazione non sia già stata oggetto di un atto di contestazione da parte dell&rsquo;Ufficio portato a conoscenza del contribuente.

Con riferimento ai soggetti che possono beneficiare di tale disposizione, nella citata Risoluzione n. 93/E l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- per fruire dell&rsquo;agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività d&rsquo;impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all&rsquo;anno di effettiva cessazione dell&rsquo;attività, da indicare nel modello di pagamento&rdquo;.

#### - ADEMPIMENTI NECESSARI

Rettificando quanto indicato nella citata Circolare n. 41/E, l&rsquo;Agenzia delle Entrate specifica ora esplicitamente che, al fine di regolarizzare l&rsquo;omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell&rsquo;attività ai sensi del citato comma 23, il contribuente deve effettuare esclusivamente il versamento di &euro; 129 e non deve anche presentare il mod. AA7/AA9.

In merito l&rsquo;Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 93/E specifica infatti che:

- Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell&rsquo;Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10 in quanto l&rsquo;effettuazione del versamento sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 35 del DPR n. 633 del 1972&rdquo;.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell&rsquo;importo dovuto (&euro; 129) si rammenta che con la Risoluzione 11.7.2011, n. 72/E l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha istituito l&rsquo;apposito codice tributo &ldquo;8110&rdquo;, disponendo altresì che per detto versamento va utilizzato il mod. F24 &ndash; Versamenti con elementi identificativi riportando nella sezione &ldquo;Erario ed altro&rdquo;:

- nel campo &ldquo;tipo&rdquo; il codice &ldquo;R&rdquo; (regolarizzazione);

- nel campo &ldquo;elementi identificativi&rdquo; il numero di partita IVA da cessare;

- nel campo &ldquo;codice&rdquo; il codice tributo &ldquo;8110&rdquo;;

- nel campo "anno di riferimento" "anno di cessazione dell'attività nel formato "AAAA";;

- nel campo "importi a debito versati" la somma dovuta pari a € 129.

#### - VIOLAZIONI SANABILI

Nella citata Risoluzione n. 93/E "Agenzia delle Entrate specifica infine che la regolarizzazione "agevolata" in esame ha effetto non soltanto sull'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività di cui all'art. 35, DPR n. 633/73 ma anche sull'omessa presentazione della dichiarazione IVA e dei redditi relative agli anni successivi alla chiusura, con importi a zero.

In particolare è precisato che in presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.

- • Si rammenta infine che, come specificato nella citata Circolare n. 41/E, i soggetti che non provvedono a regolarizzare "spontaneamente" la comunicazione di cessazione dell'attività, per i quali ricorre una delle condizioni previste dall'art. 35, comma 15-quinquies, DPR n. 633/72 (inattività ovvero omessa presentazione della dichiarazione IVA per 3 anni consecutivi), rientreranno tra le posizioni IVA che verranno chiuse d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate con l'applicazione della "sanzione fino al massimo di 2.065,00 euro".

Pubblicato 12 Gennaio 2012